



Al Ministro del Turismo

Prot. n. 13/2021

Individuazione dei criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali nell'ambito del Ministero del turismo

VISTI gli artt. 6 e 7 del decreto-legge 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera e), 5, lettera b) e 10, lettera b), che prevedono, tra l'altro, che siano definiti criteri per la rotazione del personale dirigenziale impiegato in settori esposti al rischio di corruzione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il vigente Piano Nazionale Anticorruzione, adottato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera c), della citata legge n. 190 del 2012, dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle pubbliche Amministrazioni che prevede tra l'altro che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 siano tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione e che per il suddetto personale la rotazione integri i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali e sia attuata alla scadenza dell'incarico;

VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigente dell'Area I;

RITENUTO che, coerentemente con le misure, previste dal citato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è allo stato necessario definire in modo omogeneo la procedura da seguire per il conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia vacanti, con particolare riferimento alle modalità ed ai termini per la pubblicazione delle posizioni dirigenziali suddette e per la presentazione delle relative istanze;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1 Principi generali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al conferimento, mutamento e revoca di incarichi di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia presso gli uffici del Ministero del turismo.
2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in vista del migliore funzionamento

delle strutture amministrative dei vari settori del Ministero, ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua capacità professionale e della sua persona in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa. Ai fini del conferimento degli incarichi si tiene conto, oltre che delle capacità professionali e delle attitudini del dirigente, anche dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle competenze organizzative possedute dal dirigente, nonché delle eventuali esperienze maturate, anche all'estero, in settori pubblici o privati purché attinenti l'incarico da conferire.

3. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento nonché ai risultati da conseguire, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del CCNL del personale dirigente area 1 sottoscritto in data 21 aprile 2006, di seguito denominato CCNL ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

4. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico ai sensi dell'art. 20, comma 1, del CCNL. I dirigenti cui non sia stata affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono incarichi aventi ad oggetto funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici ove previsti dall'organizzazione ministeriale, ivi compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'Amministrazione.

5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque, fatte salve diverse disposizioni e/o sopravvenute modifiche normative e/o contrattuali.

6. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità, nonché della normativa primaria che regola la materia. A tale riguardo, l'Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito del Ministero, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

7. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 2

Criteri di conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi ai dirigenti di prima e seconda fascia avviene sulla scorta dei seguenti criteri:

- a. Natura e caratteristiche dell'incarico;
- b. Attitudini e capacità professionali, valutate anche in considerazione del curriculum vitae e dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro nonché a quelli ulteriori assegnati dal Segretario Generale ovvero dal Dirigente di prima fascia preposto alla struttura di livello dirigenziale generale, tenendo conto altresì delle risultanze del sistema di valutazione;
- c. Esigenze funzionali ed organizzative dell'Amministrazione;
- d. Rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

Art. 3

Pubblicità degli incarichi dirigenziali

1. L'amministrazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 20, comma 10, del CCNL 21 aprile 2006 rende conoscibili e assicura l'aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti, mediante pubblicazione da effettuarsi, ove possibile, almeno 60 giorni prima della scadenza degli stessi, sul sito internet e, allorquando attiva, sulla intranet del Ministero. Nel caso in cui l'incarico non giunga a naturale scadenza, il termine di pubblicazione è ridotto ad almeno 10 giorni.

2. Gli incarichi non sono conferiti prima che siano decorsi almeno 10 giorni dalla pubblicazione.

3. Al fine di acquisire da parte dei dirigenti interessati la disponibilità a ricoprire gli incarichi pubblicati ai sensi del comma 1 e 2, l'Amministrazione pubblica sul sito internet e sulla intranet del Ministero, apposito bando nel quale sono indicati i criteri specifici di scelta di cui all'articolo 2 del presente decreto ed, eventualmente, il possesso di particolari competenze professionali richieste per lo svolgimento dell'incarico. Gli interessati potranno manifestare la propria disponibilità a ricoprire il posto di funzione dirigenziale vacante entro il termine di 5 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del bando, mediante presentazione di apposita istanza, corredata dal curriculum professionale in formato europeo e dalle dichiarazioni di assenza delle cause di inconferibilità di funzioni dirigenziali e situazioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 e al decreto legislativo n. 39/2013.

4. Qualora, a seguito della mancata presentazione di istanze nei termini di cui al comma 2, ovvero della valutazione di inidoneità delle candidature presentate, il posto di funzione dirigenziale non sia stato conferito, lo stesso, pur restando pubblicato, è indisponibile e non può essere oggetto di conferimento, fatta salva la possibilità di conferimento ai sensi e nel rispetto dei requisiti indicati dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a che l'Amministrazione con apposito avviso da pubblicare secondo le modalità di cui al comma 2, non riapra i termini per la presentazione delle relative istanze.

5. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e di assicurare la funzione di direzione degli Uffici di livello dirigenziale generale, nelle more dell'individuazione dei titolari degli Uffici stessi, è fatta comunque salva per l'amministrazione la facoltà di avvalersi dell'istituto temporaneo della reggenza.

Art. 4

Rinnovo degli incarichi

1. Gli incarichi dirigenziali possono essere rinnovati ai sensi dell'art. 20, comma 5, del CCNL.

2. Qualora l'Amministrazione alla scadenza, in mancanza di un'espressa valutazione negativa, non intenda rinnovare il precedente incarico, trova applicazione quanto previsto dall'art. 62 del CCNL e/o successive modifiche o integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano nelle ipotesi del venire

meno di incarichi dirigenziali a seguito di processi di riorganizzazione che comportino rilevanti modifiche alle competenze dell'Ufficio o ne prevedano la soppressione.

3. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza del dirigente che abbia chiesto nel corso dell'espletamento dell'incarico o, alla scadenza, l'attribuzione di un diverso incarico disponibile nell'ambito del Ministero del turismo e l'Amministrazione glielo abbia negato, si applicano le vigenti disposizioni normative e contrattuali.

4. Sono fatte salve le ipotesi di mancato rinnovo, revoca anticipata dell'incarico, risoluzione anticipata e licenziamento nei casi previsti dalle disposizioni normative in materia e dal CCNL.

Art. 5 Disposizioni finali

1. In sede di prima applicazione e di prima nomina degli incarichi di funzione dirigenziale del Ministero del turismo i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 2, non trovano applicazione.

2. Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei Conti, viene pubblicato sul sito del Ministero.

Roma, 12 marzo 2021

Massimo Garavaglia

